



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 5/18/DSP

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA LUIGI SANGIULIANO/POSTE ITALIANE AI SENSI
DELL'ART. 10, COMMA 1, ALLEGATO A DELLA DELIBERA N. 184/13/CONS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299*”;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Luigi Sangiuliano in data 24 ottobre 2017 per la risoluzione di una controversia con Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) relativa al servizio postale denominato "Raccomandata AR";

VISTA la nota del 4 gennaio 2018, con cui è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento;

VISTA la nota del 1 febbraio 2018, con cui Poste Italiane ha trasmesso le proprie osservazioni ed ha allegato i verbali di conciliazione, relativi alle sei raccomandate, intercorsa nelle more del procedimento *de quo*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'istanza ha ad oggetto la notifica di sei raccomandate AR, spedite dal Sig. Sangiuliano verso alcuni condomini presso un indirizzo ritenuto "insufficiente" e che pertanto, all'esito del tentativo di consegna, gli invii erano stati restituiti al mittente.

CONSIDERATO che in sede di reclamo l'istante non aveva fornito copia della ricevuta di spedizione o della distinta di accettazione che avrebbero consentito di dar corso alla pratica di indennizzo in suo favore; il Sig. Sangiuliano ha quindi presentato domanda di conciliazione per ognuno dei sei invii ma, in mancanza della suddetta documentazione, non si è raggiunto alcun accordo e dunque è stato predisposto un verbale di mancata conciliazione, allegato all'istanza dell'utente;

CONSIDERATO che successivamente l'istante ha prodotto la documentazione richiesta e quindi, riesaminato il caso, è stato raggiunto un accordo in via equitativa con Poste Italiane che è stato sottoscritto dall'istante il 17/11/2017. Conseguentemente Poste Italiane ha disposto in suo favore un pagamento di complessivi 150,00 euro, tramite assegno postale che è stato puntualmente riscosso dall'utente;

CONSIDERATO che l'istanza di definizione della controversia è stata inoltrata all'Autorità in data 24 ottobre 2017;

CONSIDERATO che in data 17 novembre 2017 è stato sottoscritto un accordo e che l'istante ha ricevuto le somme disposte da Poste Italiane in suo favore;

RITENUTA pertanto pienamente soddisfatta la pretesa dell'istante;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" allegato alla delibera n. 184/13/CONS, del procedimento avviato in data 3 luglio 2017 con

l'acquisizione dell'istanza del sig. Luigi Sangiuliano, per cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 marzo 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi